



Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 11/24 del 19.12.2024

Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato

Pagine 21 (compresa la copertina)

STATUTO

Camera di Commercio
Pistoia-Prato



STATUTO

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
NATURA E SEDE.....	3
LOGO.....	3
COMPITI E FUNZIONI.....	3
ATTRIBUZIONI	3
PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ.....	4
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE	4
 TITOLO II – ORGANI STATUTARI.....	 5
CAPO I – ORGANI.....	5
ORGANI.....	5
CAPO II – IL CONSIGLIO	5
COMPOSIZIONE E DURATA.....	5
FUNZIONI.....	6
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	6
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	7
CAPO III – LA GIUNTA	7
NATURA COMPOSIZIONE E DURATA	7
MODALITA' DI ELEZIONE	8
FUNZIONI.....	8
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	9
DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI LA GIUNTA	9
CAPO IV – IL PRESIDENTE	10
FUNZIONI.....	10
VICE PRESIDENTE	10
CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
COMPOSIZIONE E DURATA.....	10
COMPETENZE	10
CAPO VI – NORME PER LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA.....	11
CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	11
CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE LA GIUNTA	11
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE	12
 TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE.....	 13
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	13
ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	13
ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA	13
CAPO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE.....	13
SEGRETARIO GENERALE.....	13
FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO GENERALE.....	14
DIRIGENTI	14
FORME DI VALUTAZIONE	14
PERSONALE.....	15
CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE.....	15
PROGRAMMAZIONE	15
GESTIONE CONTABILE	15
CAPO IV– AZIENDE SPECIALI.....	15
AZIENDE SPECIALI.....	15

TITOLO IV – FORME DI PARTECIPAZIONE.....	17
CAPO I – FORME DI PARTECIPAZIONE ESTERNE	17
SISTEMA CAMERALE.....	17
PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI, ORGANISMI ASSOCIATIVI	17
RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN SOCIETÀ, ENTI,	
CONSORZI, ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI E AZIENDE SPECIALI.....	17
CAPO II – PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELLA CAMERA.....	18
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	18
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI.....	18
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	19
PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE	19
REVISIONE DELLO STATUTO	19
NORMA TRANSITORIA	19
NORMA DI RINVIO	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 NATURA E SEDE

- 1) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
- 2) Sono sedi della Camera di Commercio la sede legale in Prato, Via del Romito, 71 e la sede di Pistoia, Corso Silvano Fedi, 36.

articolo 2 LOGO

- 1) Il logo della Camera di Commercio è rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro costituito da una linea orizzontale con estremità sinistra arrotondata e estremità destra squadrata, entrambe rivolte verso l'alto, simboleggianti la **C** di "Camere di commercio" e la **I** di "Italia" unite in un "contenitore dinamico" che richiama la prua di una nave. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio Pistoia-Prato" in grigio.

articolo 3 COMPITI E FUNZIONI

- 1) La Camera di Commercio è ente di rappresentanza e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
- 2) La Camera di Commercio svolge, in particolare, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
- 3) La Camera di Commercio esercita compiti e funzioni proprie attribuite dalla Legge; svolge inoltre le funzioni a essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
- 4) I compiti e le funzioni sono svolti singolarmente o in forma associata, conformemente a quanto previsto dalla Legge.

articolo 4 ATTRIBUZIONI

- 1) Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
- 2) La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività.

- 3) La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
- 4) La Camera di Commercio promuove ogni forma di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e soggetti o enti privati, entrambi nazionali e/o internazionali, per la tutela e lo sviluppo dell'economia della circoscrizione territoriale di riferimento.
- 5) La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
- 6) La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

articolo 5

PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ

- 1) La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e funzionale, impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.
- 2) La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri Enti Pubblici, e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

articolo 6

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

- 1) La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2) Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerale.
- 3) La Camera di Commercio, quale ente autonomo funzionale, esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni.
- 4) I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio con voto favorevole della metà più uno dei componenti e sono pubblicati all'Albo camerale *on line* e sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche dei Regolamenti.
- 5) Il Regolamento interno della Giunta e gli atti amministrativi generali attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.

TITOLO II ORGANI STATUTARI

CAPO I – ORGANI

articolo 7 ORGANI

- 1) Sono organi della Camera di Commercio:
- a) il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II – IL CONSIGLIO

articolo 8 COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di consiglieri in rappresentanza dei settori economici pari a 16. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio e il numero di consiglieri spettante a ciascuno di essi, determinato secondo la normativa vigente, viene stabilito nella seguente tabella¹:

Settore	Numero Consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	3
Industria	3
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	2
Altri settori (codici ATECO P, Q, R, S, T)	0

- 2) Del Consiglio fanno inoltre parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli

¹ L'art. 8 comma 1 dello Statuto, relativa alla composizione del Consiglio, è stato modificato con Delibera di Consiglio n. 11/24 del 19.12.2024. Le procedure di rinnovo saranno avviate in data 2 aprile 2025.

L'art. 8 comma 1 dello Statuto previgente disponeva quanto segue: *“Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di consiglieri in rappresentanza dei settori economici pari a 25. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio e il numero di consiglieri spettante a ciascuno di essi, determinato secondo la normativa vigente, viene stabilito nella seguente tabella:*

	Numero Consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Altri settori	1

utenti, e uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale di riferimento.

- 3) La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. e dei decreti attuativi vigenti.
- 4) Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento.
- 5) Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data di insediamento, e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.
- 6) Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla Legge e con le procedure dalla stessa determinate.

articolo 9 FUNZIONI

- 1) Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio:
 - a) delibera lo Statuto e le relative modifiche nonché i Regolamenti e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa adeguata consultazione delle imprese;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio.
- 2) Il Consiglio adotta altresì il Regolamento per il proprio funzionamento e determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge.

articolo 10 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri rappresentano la comunità economica, esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
- 2) Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e formulare eventuali proposte: in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
 - c) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento sul funzionamento e dal Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.
- 3) I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
- 4) I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo principi di eticità e imparzialità.

articolo 11

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1) Il Consiglio è un organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro i termini previsti dalla Legge. Nel corso dell'anno il Consiglio potrà comunque essere convocato in via straordinaria per valutare l'andamento del programma e lo stato di avanzamento degli indirizzi deliberati; si riunisce altresì in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno nove componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- 2) Le sedute del Consiglio possono svolgersi oltre che nella sede legale, anche nella sede di Pistoia. Le sedute potranno tenersi anche in collegamento telematico, secondo le modalità definite nel Regolamento di funzionamento.
- 3) Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
- 4) Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
- 5) Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla Legge.
- 6) Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e/o dal presente Statuto.
- 7) Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio.
- 8) Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 9) Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 10) Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone o quando lo richieda almeno la maggioranza dei presenti.
- 11) L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto o per acclamazione.
- 12) La nomina dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio palese.
- 13) A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le riunioni del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono decisioni relative a persone fisiche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti e il Segretario Generale.
- 14) Il Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

CAPO III – LA GIUNTA

articolo 12 NATURA COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio, ed è composta dal Presidente e da cinque membri, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato dell'agricoltura.

- 2) All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso da quello degli altri.
- 3) La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio, il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

articolo 13
MODALITA' DI ELEZIONE

- 1) Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere una preferenza.
- 2) L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
- 3) In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
- 4) Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3. Gli altri posti disponibili sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal settore di appartenenza.
- 5) In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il rappresentante di genere diverso dagli altri che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla Legge; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3. Ove non risulti la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere, il Presidente procede ad una nuova votazione.
- 6) Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

articolo 14
FUNZIONI

- 1) La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente;
 - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, lo Statuto camerale e le sue modifiche nonché i Regolamenti e le loro modifiche;
 - d) adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione del programma di attività;
 - e) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio;
 - f) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente e dandone comunicazione al Ministero Vigilante, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali, e sulle dismissioni societarie; delibera la nomina, la designazione dei rappresentanti camerali e, ove prevista, ne dispone la revoca informandone il Consiglio;
 - g) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale;
 - h) adotta il Regolamento per il proprio funzionamento interno;
 - i) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - j) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e nei limiti della normativa vigente;
 - k) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di Mediazione;

- l) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
 - m) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i programmi per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - n) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali.
- 2) La Giunta esercita altresì tutte le funzioni e i compiti, che non siano di indirizzo generale o di natura gestionale, non espressamente attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
- 3) La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) La Giunta esercita le proprie funzioni decisionali in forma collegiale.

articolo 15 **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

- 1) Le riunioni della Giunta possono svolgersi oltre che nella sede legale, anche nella sede di Pistoia. Le riunioni potranno tenersi anche in collegamento telematico, secondo le modalità definite nel Regolamento di funzionamento.
- 2) Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
- 3) Le deliberazioni, fatti salvi diversa previsione di legge o di Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone, quando lo richieda la maggioranza dei componenti presenti.
- 4) Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato dalla Camera di Commercio.
Per ragioni d'urgenza la Giunta può essere convocata, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente capoverso. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 5) La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio, o su suo ordine; in via straordinaria può essere convocata quando lo richiedano almeno tre membri, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- 6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti e il Segretario Generale.
Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alle sedute della Giunta su argomenti specifici, senza diritto di voto, chiunque possa essere ritenuto in grado di portare elementi utili alla discussione.

articolo 16 **DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI LA GIUNTA**

- 1) I componenti la Giunta esplicano le loro funzioni nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio; perseguono gli interessi del sistema delle imprese senza vincolo di mandato.
- 2) I componenti la Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato

CAPO IV – IL PRESIDENTE

articolo 17 FUNZIONI

- 1) Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
- 2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge, i Regolamenti e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3) In casi di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

articolo 18 VICE PRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.
- 2) Il Vice Presidente viene eletto dalla Giunta, tra i propri componenti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. La votazione ha luogo a scrutinio segreto entro trenta giorni dall'elezione della Giunta. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti neanche con un secondo scrutinio, da effettuarsi nella stessa riunione, si procede, entro 15 giorni, ad una terza votazione in base alla quale viene nominato Vice-Presidente il membro di Giunta che ha riportato il maggior numero di voti.
- 3) In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Vice Presidente, la Giunta provvede alla sua sostituzione con l'elezione di un nuovo Vice Presidente secondo le modalità indicate al secondo comma del presente articolo.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

articolo 19 COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla Legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio della pari opportunità.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo previsto dalla Legge e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 2) In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

articolo 20 COMPETENZE

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di Legge, di Regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.

- 2) I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti e ai documenti amministrativi e contabili della Camera di Commercio. Il Collegio dei Revisori dei Conti può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 3) I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
- 4) Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

CAPO VI – NORME PER LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

articolo 21

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

- 1) I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
- 2) Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 3) I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla Legge per la nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla Legge.
- 4) Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà comunicazione al Presidente della giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
- 5) I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.
- 6) La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.

articolo 22

CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE LA GIUNTA

- 1) I componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
- 2) Le cause di decadenza dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della giunta regionale.
- 3) Le dimissioni del componente la Giunta sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 4) In caso di sostituzione di un componente la Giunta per decesso, dimissioni o decadenza, il Consiglio procede all'elezione secondo le modalità previste dal presente articolo, previa, se necessario, reintegrazione della compagine del Consiglio. Il posto viene assegnato al consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 comma 1 del presente Statuto. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
- 5) In caso di dimissione o decadenza da componente di Giunta dell'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, questo decade automaticamente anche dalla carica di consigliere.
- 6) Ove, in seguito a decadenza, decesso o dimissioni, sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti la Giunta decade, ed il Consiglio procede ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate **all'articolo 13**.

- 7) Il Consiglio procede ugualmente ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate **dall'articolo 13**, in caso di dimissioni della Giunta nella sua interezza.
- 8) La Giunta nuovamente eletta dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

articolo 23
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
- 2) Le cause di decadenza del Presidente sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della giunta regionale.
- 3) Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
- 4) In caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio procede alla sua sostituzione con una nuova elezione con le modalità previste dalla Legge. Il Consiglio è convocato dal Vice Presidente reggente per l'elezione del nuovo Presidente senza indugio e comunque entro 60 giorni la data di cessazione.
- 5) Il nuovo Presidente così eletto rimane in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

articolo 24
OBBLIGO DI ASTENSIONE

- 1) Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
- 2) Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che nel caso viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o dal componente dell'organo collegiale più giovane di età.

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

articolo 25 ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

- 1) La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
- 2) Le linee fondamentali di ordinamento e organizzazione sono definite dal Regolamento di organizzazione.
- 3) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con specifici provvedimenti, da adottarsi sulla base del principio di cui al comma 1 e delle linee fondamentali di cui al comma 2, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

articolo 26 ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

- 1) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione economica e finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato e di organizzazione delle risorse. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 2) La dirigenza della Camera di Commercio è articolata su due fasce, alla prima fascia appartiene il Segretario Generale con funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali e alla seconda fascia appartengono gli altri dirigenti preposti agli uffici.

CAPO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE

articolo 27 SEGRETARIO GENERALE

- 1) Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme. In particolare:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - b) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - d) svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle Aree dirigenziali in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
 - f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni" comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 - g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
 - h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;

- i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - j) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - l) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - m) esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai Regolamenti camerali.
- 2) Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- 3) In caso di comprovata necessità il Segretario generale, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, può assumere la responsabilità della conduzione di una o più Aree dirigenziali.
- 4) Il Segretario Generale è designato dalla Giunta ed è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dalla Legge.

**articolo 28
SEGRETARIO GENERALE VICARIO**

- 1) La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assume le funzioni Vicarie del Segretario Generale e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

**articolo 29
DIRIGENTI**

- 1) I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:
- a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle "determinazioni", gli altri atti ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - b) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
 - d) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse economiche e finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
 - f) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
- 2) Nell'espletamento dei loro compiti gestionali i dirigenti camerali curano i rapporti e i collegamenti con il Presidente e la Giunta qualora necessari.

**articolo 30
FORME DI VALUTAZIONE**

- 1) La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, e il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

**articolo 31
PERSONALE**

- 1) Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
- 2) La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, a cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno, individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE

**articolo 32
PROGRAMMAZIONE**

- 1) La Camera di Commercio, con deliberazione del Consiglio, determina gli indirizzi generali e adotta il Programma Pluriennale.
- 2) Il Consiglio, entro il 31 Ottobre, con propria deliberazione, in via propedeutica alla predisposizione del preventivo annuale, aggiorna annualmente il Programma Pluriennale mediante l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, predisposta dalla Giunta, che ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, specificando le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
- 3) Il Regolamento di organizzazione definisce le modalità gestionali dell'attività di programmazione dell'Ente, nonché le correlate funzioni di verifica e controllo.

**articolo 33
GESTIONE CONTABILE**

- 1) La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dall'apposito regolamento previsto dalla Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
- 2) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) Il Consiglio, entro il 31 dicembre, approva il preventivo economico, predisposto dalla Giunta, per l'anno successivo.
- 4) Entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, approva il Budget Direzionale adottato dal Segretario Generale, e definisce gli elementi per la valutazione strategica secondo le indicazioni dell'Organo di Valutazione Strategica.
- 5) Il Consiglio, entro il 31 Luglio, approva l'aggiornamento del preventivo economico.
- 6) La Giunta approva l'aggiornamento del Budget Direzionale adottato dal Segretario Generale in caso di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente.
- 7) Il Consiglio approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

CAPO IV – AZIENDE SPECIALI

**articolo 34
AZIENDE SPECIALI**

- 1) La Giunta, sentito il Consiglio, per l'esercizio di alcune funzioni camerali ed il perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero Vigilante, in forma singola o associata, aziende speciali secondo le disposizioni del codice civile.
- 2) Le aziende speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta.

- 3) Le aziende speciali operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
- 4) Le aziende speciali sono dotate di uno Statuto, approvato dalla Giunta.
- 5) Prima di procedere alla costituzione di aziende speciali la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, con particolare riferimento alla previsione dei costi ed all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 6) La Giunta adotta le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 7) Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

TITOLO IV FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – FORME DI PARTECIPAZIONE ESTERNE

articolo 35 SISTEMA CAMERALE

- 1) La Camera di Commercio fa parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
- 2) La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi, Ruoli, Elenchi o Repertori per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

articolo 36 PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI, ORGANISMI ASSOCIATIVI

- 1) La Camera di Commercio, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti dettati dalla normativa vigente, può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, enti e consorzi aventi personalità giuridica, ad altri organismi anche associativi e a fondazioni. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
- 2) E' esclusa la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi ed organismi associativi i cui statuti prevedano automatismi di effetti giuridici o attribuiscono agli organi di amministrazione poteri di stabilire oneri a carico dei consorziati o degli associati.
- 3) La partecipazione della Camera di Commercio in società, enti, consorzi, organismi associativi è di norma correlata alla capacità di partecipare alle funzioni di indirizzo e/o controllo mediante propri rappresentanti negli organi di amministrazione o nei collegi sindacali.
- 4) La Giunta nomina o designa per la nomina i rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo degli organismi partecipati.

articolo 37 RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI E AZIENDE SPECIALI

- 1) I rappresentanti della Camera di Commercio presso società, enti, consorzi, altri organismi anche associativi, fondazioni e aziende speciali devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati, nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
- 2) I medesimi rappresentanti informano periodicamente il Presidente della Camera sulla gestione dell'ente al quale sono preposti. Redigono annualmente un rapporto sulla gestione che consegnano, entro un mese dall'approvazione del bilancio camerale, al Presidente, che ne informa tempestivamente il Consiglio.
- 3) Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso società, enti, consorzi, altri organismi anche associativi, fondazioni e aziende speciali informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO II – PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELLA CAMERA
--

articolo 38
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- 1) La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività.
- 2) La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta.
- 3) I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella circoscrizione di competenza, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, e gli ordini professionali possono formulare agli organi della Camera di Commercio istanze, petizioni e proposte nelle materie di competenza dell'Ente camerale.
- 4) Le risposte, nelle forme più idonee, vengono fornite dal Presidente, dagli Amministratori, dal Segretario Generale o dai dirigenti responsabili a seconda della natura del tema sollevato.

articolo 39
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, è istituita la *Consulta delle Associazioni*.
- 2) La Consulta può formulare proposte sulle materie di preminente interesse per le imprese.
- 3) La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, che provvede alla sua convocazione, ed è costituita dai Presidenti *pro-tempore* delle Associazioni di rappresentanza delle categorie economiche che hanno partecipato alle procedure di rinnovo del Consiglio avendone titolo.
- 4) In caso di Associazioni di rappresentanza organizzate su ambito territoriale più ampio della circoscrizione della Camera di Commercio è ammessa la delega a un soggetto individuato tra le proprie figure al massimo livello di rappresentatività nell'ambito di riferimento camerale.
- 5) Possono essere altresì invitati a partecipare ai lavori della Consulta i Consiglieri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela dei Consumatori e utenti nonché in rappresentanza dei liberi professionisti.
- 6) La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto all'attribuzione di alcun compenso e rimborso spese comunque denominato.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

articolo 40
PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Lo Statuto e i Regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
- 2) Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale *on line*.
- 3) Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.

articolo 41
REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
- 2) La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta o da almeno la metà dei consiglieri.

articolo 42
NORMA TRANSITORIA

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e nei relativi regolamenti di attuazione.
- 2) Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari attualmente vigenti.

articolo 43
NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.